



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 11 Marzo 2014

In seduta odierna, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | |
|----|-----------|-----------|---|-----------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE |
| 5) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 6) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 7) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE |
| 8) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 23937/2014 DELIBERAZIONE N. 80

**COMUNE DI VERGHERETO: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)
COMUNALE, ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N. 41 DEL 28.08.2013.
ESPRESSIONE RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33 COMMA
4 BIS DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI
DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Verghereto adottato con delibera C.C. n. 41 del 28.08.2013 e trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in data 04.09.2013 (prot. prov. n. 117476) richiedendo il parere di competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 comma 4 bis dell'art. 34, e dell'art. 5 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e ss.mm.ii.;

Dato atto che il Comune di Verghereto è dotato dei seguenti strumenti urbanistico – edilizi:

- Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010, secondo le procedure previste dal combinato disposto degli artt. 21 e 28 della L.R. 20/2000 e s.m.i., in co-pianificazione con l'Amministrazione provinciale;
- Piano Regolatore Generale (PRG) approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3472 del 26.9.1985 e successive varianti;

Vista la documentazione pervenuta, relativa al Regolamento Urbanistico Edilizio adottato e consistente nei seguenti elaborati:

- **DELIBERA DI C.C. N. 401 DEL 28.08.2013**
- **RELAZIONE**
- **TAVOLE:**

Tavola 1 Disciplina del territorio urbano e del territorio rurale (scala 1:2.000)

Tavola 2 Limitazioni delle attività di trasformazione ed uso del territorio urbano (scala 1:2.000)

Tavola 3 Disciplina del Territorio Rurale (scala 1/10000)

- **ABACO DEL PROCESSO TIPOLOGICO**
- **SCHEDE RURALI ERr**

Analisi e normativa relativa agli insediamenti ed edifici privi di interesse storico, architettonico culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale;

- **SCHEDE PRGp**

Contiene la disciplina relativa alle previsioni del PRG confermate dal PSC

- **NORME**

Allegati:

1 Titoli abilitativi e procedure

2 Requisiti tecnici di sostenibilità e di qualità urbanistica ed edilizia

- **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS DEL RUE**

Dato atto che:

- i contenuti del presente RUE rendono necessaria, per la sua approvazione, la procedura di cui all'art. 34 della L.R. 20/2000, stante quanto previsto all'art. 33, comma 4bis, per cui "il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34";

- l'art. 34 della legge regionale in parola prevede che la Provincia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva;
- il rimando normativo di cui al comma 4 bis citato, introdotto all'art. 33 della L.R. 20/2000 dalla L.R. 6/2009, al medesimo procedimento previsto per il POC di cui all'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., rende implicitamente necessario anche l'assoggettamento dello strumento urbanistico alla procedura di valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 "Valutazione di sostenibilità di piani e programmi";
- a tal fine, il comma 7, lettera b) del novellato art. 5 della L.R. 20/2000 indica che per i POC (quindi nel caso per il RUE) la Provincia si esprime nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'art. 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;
- dalla suddetta disposizione, come indicato nella Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.02.2010, consegue che i termini perentori per l'emanazione del provvedimento con il quale la Provincia si esprime decorrono dalla data di invio delle suddette osservazioni;
- in adempimento a quanto sopra, in data 10.02.2014 il Comune di Verghereto ha trasmesso a questa Amministrazione provinciale le osservazioni pervenute in merito procedimento in oggetto (prot. prov.le n. 13640 del 10.02.2014);
- le suddette osservazioni sono state pertanto esaminate ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la legislazione nazionale e regionale vigente;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dall'Assemblea legislativa con Del. n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con Del. C.R. n. 1338 del 28.01.1993 e n. 1551 del 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con Del. C.R. n. 1322 del 22.12.1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Del. n. 40 del 21.12.2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con Del. G.R. n. 350 del 17.03.2003 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con Del. G.R. n. 1877 del 19.12.2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con Del. C.P. n. 68886/146 del 14.09.2006 e successiva Variante integrativa approvata con Del. C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;

- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con Del. C.P. n. 71491/150 del 30.07.2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con Del. C.P. n. 12509/22 del 19.02.2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con Del. C.P. n. 84071/175 del 24.09.2007;

Vista altresì:

- la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. e adottata con Del. C.P. n. 146884/183 del 19.12.2013;
- la Variante al PIAE adottata con Del. C.P. n. 111736/256 del 17.12.2013;

Vista inoltre la deliberazione di G.P. n. 8372/37 del 05 febbraio 2014 avente ad oggetto **“Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle competenze provinciali all'interno delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali”** con la quale questa Amministrazione Provinciale si è dotata di un apposito atto di indirizzo;

VERIFICATO, dalla documentazione acquisita, quanto di seguito descritto:

1. I Contenuti del RUE

a. Le trasformazioni negli ambiti urbani consolidati

La disciplina del territorio urbano consolidato è stato analizzato tenendo in considerazione:

- formazione dell'organismo urbano del capoluogo e dei sistemi aggregativi minori;
- l'analisi delle diverse tipologie edilizie esistenti e morfologia dei tessuti urbani;
- l'individuazione delle previsioni di PRG confermate nel PSC;
- l'individuazione delle limitazioni alle attività di trasformazione e uso del territorio;
- la verifica delle dotazioni territoriali di qualità urbana esistenti;

Il Territorio urbano è stato articolato in sub ambiti urbani caratterizzati da diversi tessuti edilizi sulla base della morfologia del sito, dell'epoca di trasformazione dell'impianto insediativo, della prevalenza dei tipi abitativi e della densità insediativa.

La nuova classificazione dei sub ambiti risulta la seguente:

- Sub Ambito A10-2: tessuti urbani di impianto recente a sviluppo lineare su percorso matrice in genere preesistente al tessuto e/o su nuova viabilità d'impianto e collegamento, composti prevalentemente da tipi edilizi mono-bifamiliari, da tipi a schiera e in linea. Si tratta di tessuti a media densità insediativa sostanzialmente saturi in cui sono presenti alcuni lotti liberi;
- Sub Ambito A10-3: tessuti urbani di impianto recente a sviluppo lineare su viabilità preesistente o pianificata composti da tipi edilizi mono-bifamiliari su lotto singolo. Si tratta di tessuti a bassa densità insediativa sostanzialmente saturi in cui sono presenti alcuni lotti liberi;
- Sub Ambito A10-4: tessuti urbani di impianto recente pianificati, composti prevalentemente da tipi edilizi residenziali a schiera e in linea e talvolta mono-bifamiliari derivanti da progettazione unitaria (PUA);
- Sub Ambito A10-5: tessuti urbani radi d'impianto recente, composti prevalentemente da tipi edilizi residenziali turistici in genere mono-bifamiliari e/o specialistici a funzione alberghiera, derivati da nuovi impianti (Piani Urbanistici Attuativi) o recupero di edilizia esistente;

- Sub Ambito A10-7: tessuti urbani misti di modesta estensione, d'impianto recente a sviluppo lineare su viabilità preesistente, composti da tipi edilizi specialistici produttivi e commerciali con presenza compatibile di tipi edilizi residenziali mono-bifamiliari;
- Sub Ambito A13-1: tessuti urbani specializzati di impianto recente in genere derivanti da progettazione unitaria (Piani Urbanistici Attuativi), composti prevalentemente da tipi edilizi specialistici produttivi-commerciali in cui possono essere presenti tipi edilizi residenziali mono-bifamiliari;

Il RUE, a completamento della disciplina degli abiti urbani riporta le **previsioni del PRG previgente** e le relative norme di attuazione. Sono stati altresì specificati, conformemente alla disciplina del PSC (art. 3.29), gli interventi ammessi sugli edifici esistenti negli ambiti per i nuovi insediamenti definiti del PSC, in assenza del Piano Operativo Comunale;

b. Le trasformazioni negli ambiti rurali

Il RUE ai sensi dell'art. 29 comma 2 lettera a), disciplina le trasformazioni nel territorio rurale; per il territorio rurale è stata assunta la classificazione degli ambiti così come rappresentata nel PSC e definiti per ogni singolo ambito i nuovi interventi, siano essi ad uso abitativo che a servizio della produzione agricola; in ambito rurale non sono ammessi nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo.

c. Gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente negli ambiti rurali

Tutto il patrimonio edilizio esistente in zona agricola è stato censito e per ogni singolo edificio è stata stabilita l'apposita disciplina d'intervento sulla base della tipologia edilizia, dello stato di conservazione e della presenza delle reti infrastrutturali.

Sulla base degli obiettivi della pianificazione sovraordinata sono stati disciplinati:

- le funzioni ammesse per gli edifici esistenti per tipologia e funzione originaria (edifici abitativi e non abitativi);
- i nuovi interventi ad uso agricolo;
- gli interventi di servizio alla produzione agricola sulla base di parametri dimensionali;
- il divieto di insediamento di nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
- gli interventi per la realizzazione di foresterie aziendali;
- gli interventi edilizi non connessi all'attività agricola di tipo abitativo e servizio su edifici esistenti;
- altri interventi di minima entità non connessi all'agricoltura quali serre fisse, stalle per tre cavalli, attrezzature sportive, etc.;

d. Le dotazioni territoriali

Ai sensi dell'art. 3.40 del PSC sono state determinate le seguenti quantità di attrezzature e spazi collettivi quali infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:

- residenziale: 25 mq. per abitante teorico insediabile, pari a 58 mq. di dotazioni minime di aree pubbliche ogni 100 mq. di SUL;
- per i nuovi insediamenti alberghieri direzionali e commerciali: a 100 mq. di Sul deve corrispondere una quantità minima di 115 mq. di spazi pubblici escluse le sedi viarie, di cui 45 mq. destinati a parcheggi pubblici P2 e 70 mq. a verde pubblico alberato ed attrezzato;

- per i nuovi insediamenti produttivi industriali ed artigianali e per il commercio all'ingrosso: la superficie da destinarsi a spazi pubblici, oltre alle aree destinate alla viabilità, non può essere inferiore al 15% della Superficie territoriale destinata a tali insediamenti di cui il 5% per parcheggi pubblici e il restante 10% a verde pubblico ed attività collettive.

Sono inoltre stati definiti i casi di monetizzazione per gli interventi edilizi precisando che le risorse finanziarie dovranno essere riservate alla costituzione e al mantenimento delle dotazioni territoriali in contesto urbano o della frazione relativa all'intervento.

2. La Valutazione ambientale del RUE

L'Amministrazione Comunale ha predisposto il documento di ValSat nelle forme del Rapporto Ambientale Preliminare per la "Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica". La trattazione verte principalmente sull'integrazione della Valsat del PSC con gli obiettivi/contenuti del Regolamento Urbanistico Edilizio in rapporto allo sviluppo delle analisi negli ambiti consolidati e nel territorio rurale, nella definizione di strumenti e regola per la trasformazione, nell'individuazione di titoli procedure e definizioni, nonché nella sperimentazione dei requisiti tecnici di sostenibilità delle opere edilizie.

Gli obiettivi, coerenti con il PSC, concorrono alla realizzazione di scenari futuri attraverso:

- il passaggio dalla dimensione comunale ad una dimensione territoriale più vasta;
- l'assetto sostenibile del territorio e dell'uso del suolo;
- la promozione dello sviluppo locale;
- il contenimento del consumo di suolo;
- la rigenerazione degli insediamenti e il miglioramento della qualità della vita;
- la semplificazione;

Agli obiettivi corrispondono azioni inerenti:

- ai sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio;
- al territorio urbano;
- alle previsioni del PRG previgente;
- al territorio rurale;;
- alle dotazioni territoriali;

La valutazione del RUE rappresenta un approfondimento ed una integrazione delle valutazioni condotte nel PSC relativamente al sistema paesaggistico ambientale.

Per quanto riguarda inoltre il territorio rurale, nel PSC erano stati poco approfonditi gli aspetti riguardanti il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio diffuso sul territorio rurale.

Conclusioni del documento di ValSat/Rapporto ambientale:

Il RUE risulta in linea con gli obiettivi della sostenibilità ambientale, prevedendo in particolare interventi di recupero, riutilizzo e valorizzazione dei centri storici e del patrimonio edilizio diffuso, l'eliminazione di edifici incongrui e di detrattori ambientali e micro interventi di riqualificazione diffusa negli ambiti consolidati.

Non si rilevano sostanziali variazioni dei carichi insediativi, infatti:

- negli ambiti consolidati le azioni sono volte a mantenere l'efficienza esistente e non ci sono variazioni nelle quantità edificatorie;
- nel territorio rurale le azioni sono volte alla tutela ed alla valorizzazione delle componenti paesaggistiche e storiche, con una particolare attenzione all'insediamento diffuso con

interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione degli edifici di valore storico culturale e testimoniale, e ad un miglior inserimento degli edifici nel contesto ambientale e paesaggistico ed un maggior contenimento dei consumi energetici;

- le connessioni con le risorse naturali e paesaggistiche del territorio sono atte a favorire la crescita dei circuiti di turismo sostenibile legati alla riscoperta delle tradizioni dei prodotti tipici locali.

Gli interventi sulle componenti ambientali non generano impatti aggiuntivi e non comportano ulteriore occupazione di suolo.

Per quanto riguarda il corpo normativo l'attenzione è rivolta al mantenimento in funzionalità dell'esistente e all'introduzione dei requisiti tecnici di sostenibilità e di qualità urbanistico edilizia.

CONSTATATO quanto sopra, sul presente procedimento si esprimono, le considerazioni di seguito esposte con le conseguenti riserve ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4 bis dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. come formulate al sottostante paragrafo A) e la conseguente valutazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima legge, formulato al sottostante paragrafo B).

A) RISERVE ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4-bis dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.:

A1 - Elaborazione cartografica – Si prende atto che l'elaborazione cartografica del RUE è coerente con l'individuazione delle parti strutturali del territorio e della loro articolazione. **Si ritiene tuttavia di rilevare quanto segue:**

- Nelle tavole identificate al n. 1 del RUE, denominate "Disciplina del Territorio Urbano" sono rappresentate ampie aree a verde privato lungo gli argini del fiume e in zone definite non urbane dal PSC; **si suggerisce all'Amministrazione Comunale di verificare adeguatamente il refuso;**
- Nella tavola tav. n. "1-5 Capanne" relativa alla "Disciplina del Territorio Urbano" non è evidenziato quale attrezzatura il piccolo cimitero esistente; **si invita l'Amministrazione Comunale a correggere il refuso cartografico;**
- Nella tavola tav. n. "1-6 Riofreddo" relativa alla "Disciplina del Territorio Urbano" è rappresentato un ulteriore centro storico che vista l'entità potrebbe confondersi con quello evidenziato nelle tavole del PSC; **si suggerisce all'Amministrazione Comunale di correggere il refuso cartografico;**
- Nelle tavole identificate al n. 2 del RUE, rappresentanti le *"Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso del territorio"*, si osserva che il Comune ha rappresentato quegli elementi/aree aventi una diretta incidenza sulle possibilità di intervento. Stante ciò, **si ritiene opportuno suggerire all'Amministrazione Comunale di riportare, oltre alla disciplina del territorio urbano (quale aree di riferimento per verificare il rapporto possibilità/limitazione delle trasformazioni) anche gli elementi di cui all'art. 2.1 del PSC "Sistema forestale e boschivo", commi 2 e 3, per una più completa rappresentazione dei fattori limitanti, in quanto tali elementi incidono direttamente sulle possibilità di trasformazione sia indiretta (PUA) che diretta (RUE). Ciò potrà essere anche strumentale a migliorare e definire più organiche modalità di intervento in rapporto a quanto demandato dal PSC al RUE, in merito alla gestione della rete ecologica, agli ambiti agricoli periurbani, alle aree di valore naturale ed ambientale; Si ritiene utile anche rilevare che ai sensi il comma 2 dell'art. 51 della L.R. 15/2013 il RUE**

dovrebbe essere dotato di una propria **Tavola dei vincoli** rapportata alla scala degli interventi che lo stesso Piano disciplina e coerente con la Pianificazione sovraordinata;

- Le dotazioni pubbliche non sono distinguibili da quelle private, rischiando di non rappresentare adeguatamente la città pubblica, **si ritiene utile una loro distinzione ai fine della corretta applicazione della normativa di riferimento;**

A2 – Aree di riqualificazione diffusa

Si constata che il RUE ripерimetra come edificabili, alcune aree appartenenti all'ambito urbano consolidato ma originariamente destinate dallo strumento urbanistico vigente (PRG) ad attrezzature pubbliche quali verde di rispetto, verde pubblico, attrezzature pubbliche da attuarsi attraverso titolo abilitativo convenzionato definendone, le modalità di trasformazione.

Si ritiene che tale circostanza, fatte salve le limitazioni che potranno derivare dall'applicazione della normativa sovraordinata, non possa prescindere da una valutazione circa l'influenza delle tematiche geologiche qualora non già acquisite in altre sedi di pianificazione comunale precedente si formula la seguente riserva:

E' necessario che il Comune in sede di approvazione compia una valutazione puntuale ed espressa circa la nuova destinazione edificatoria di porzioni del territorio comunale precedentemente inedificabili, al fine di verificare la necessità o meno di una valutazione di carattere geologico ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 19/2008 e ss.mm.ii..

In particolare per le aree di cui all'art. 3.14.1 "Aree di Riqualificazione diffusa" si ritiene di dove evidenziare quanto segue:

- L'area identificata al n. 1 in località Alfero è un area inserita nell'ambito consolidato A10 nel PSC; nel PRG vigente era identificata a destinazione terziaria, per tale area il RUE prevede una riqualificazione a zona residenziale e verde, assoggettata a permesso di costruire; Considerato che sull'area evidenziata insiste il vincolo di cui all'art. 10 lettera a) del PTCP "Sistema forestale e boschivo" per la presenza di "Formazione boschive del piano basale sub montano", **è necessario che l'Amministrazione Comunale verifichi la previsione urbanistica proposta in quanto i vincoli che gravano l'area la rendono di fatto inedificabile;**
- L'area identificata al n. 2 in località Alfero è un area inserita nel PSC quale "Territorio pianificato non compreso negli ambiti consolidati", nel PRG vigente era identificata come area per attrezzature pubbliche; tale classificazione è compatibile con il vincolo di cui all'art. 10 lettera a) del PTCP "Sistema forestale e boschivo" per la presenza di "Formazione boschive del piano basale sub montano" in quanto la norma citata ammette la realizzazione di opere pubbliche; per tale area il RUE prevede una sua trasformazione a zona produttiva assoggettata a permesso di costruire convenzionato in ampliamento dell'adiacente ambito consolidato A13; ", **è necessario che l'Amministrazione Comunale verifichi la previsione urbanistica proposta in quanto i vincoli che gravano l'area la rendono di fatto inedificabile;**
- L'area identificata al n. 4 in località Balze è all'interno dell'abitato da consolidare di cui alla Legge 9 Luglio 1908 n. 445 "Zona B"; si specifica per le nuove aree che la normativa vigente determina la preventiva validazione della compatibilità degli interventi da parte dell'Autorità competente; **Si invita pertanto L'Amministrazione Comunale ad eliminare la nuova previsione urbanistica e conseguentemente la scheda d'intervento;** la previsione urbanistica potrà eventualmente essere inserita a seguito dell'acquisizione di tutti i pareri favorevoli degli enti preposti
- L'area identificata al n. 5 in località Alfero è all'interno dell'abitato da consolidare di cui Del. G.R. 304/1997 "Zona C" si specifica che per le nuove aree la normativa vigente determina la preventiva validazione della compatibilità degli interventi da parte dell'Autorità

competente; si precisa inoltre che la ridefinizione del Perimetro del Territorio Urbanizzato consentita dalla scheda di intervento dell'area in oggetto non è ammessa nell'ambito dei compiti del RUE è demandata ad apposita variante al PSC. **Si invita pertanto L'Amministrazione Comunale ad eliminare la nuova previsione urbanistica e conseguentemente la scheda d'intervento;** la previsione urbanistica potrà eventualmente essere inserita a seguito dell'acquisizione di tutti i pareri favorevoli degli enti preposti.

A3 - Previsioni del PRG previgente e confermate dal PSC - Le previsioni del PRG previgente confermate dal PSC sono specificatamente individuate nel presente piano ed assoggettate a decadenza se non attuate entro la scadenza del primo POC. In merito alla prevista possibilità di ridisciplinarle successivamente alla loro decadenza, (art. 3.15, c. 2 della normativa tecnica del RUE) va evidenziato che lo stesso PSC all'art. 3.1, comma 2, rendeva vincolanti per il POC ed il RUE le perimetrazioni dei diversi ambiti definiti dal PSC medesimo per la definizione degli interventi. Le cosiddette previsioni del RUE previgente, infatti, rappresentano elementi ultronei all'ambito consolidato definito dal PSC, nonché alla potestà di un RUE, da rimandare quindi, più appropriatamente alla eventuale competenze del POC. **Stante ciò si formula la seguente riserva:**

- **Al comma 2 dell'art. 3.15, delle Norme è necessario che sia specificato in modo più puntuale che a seguito della decadenza è facoltà dell'Amministrazione ridisciplinare le previsioni, e che tale facoltà dovrà necessariamente tenere conto anche di eventuali vincoli o limitazioni/condizioni di tipo ambientale di rango superiore sopravvenute nel periodo intercorso tra la loro pianificazione originaria ed il nuovo strumento che le ridisciplinerà.**
- **Occorre specificare inoltre che sino alla decadenza del primo POC l'approvazione dei piani Particolareggiati delle previsioni del PRG previgente confermate dal PSC, dovrà necessariamente seguire l'iter procedurale ed i riferimenti normativi previsti della L.R. 47/78 e ss.mm.ii e dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..**
- **Si specifica inoltre che per l'area n. 5 Balze Falera nonché per l'area n. 9 Balze Falera sono stati presentati ed evasi da questa Amministrazione provinciale i relativi Piani Particolareggiati e pertanto se approvati dall'Amministrazione Comunale dovranno essere inseriti fra gli ambiti consolidati del RUE e conseguentemente eliminati dall'elaborato "Previsione del PRG confermate dal PSC";**
- **L'area n. 7 è stata raffigurata due volte nell'elaborato "Previsione del PRG confermate dal PSC" si suggerisce all'Amministrazione comunale di rettificare il refuso cartografico;**

A4 - Dotazioni Territoriali;

L'insieme degli articoli normativi del RUE che definiscono le dotazioni territoriali è ben articolato e funzionale.

Considerato che il RUE prevede la riclassificazione a nuove aree residenziali di numerose previsioni confermate dal PSC con destinazione di dotazione territoriale, nonché la possibilità di interventi di riqualificazione dell'edificato esistente attraverso ampliamenti tipologici, se da un lato si pongono problematiche inerenti la verifica di una completa e precisa conformità alle disposizioni del PSC, dall'altro lato si rileva che a ciò non consegue una compiuta verifica del dimensionamento complessivo degli standard.

Le "nuove" aree residenziali e gli ampliamenti tipologici previsti, sono ammissibili esclusivamente se il bilancio complessivo degli standard soddisfa complessivamente le quote definite dalle norme del PSC (25 mq per ogni abitante equivalente).

Le stesse norme del PSC prevedono, infatti, la possibilità per il Comune di realizzare incrementi insediativi all'interno degli ambiti consolidati A10 e A13 solo a fronte del soddisfacimento della

verifica delle dotazioni pubbliche presenti, ovvero della presenza di adeguati spazi per il reperimento delle stesse.

Per tali motivazioni è necessario che l'Amministrazione comunale verifichi, a fronte degli incrementi insediativi effettuati, nonché di quelli ipotizzati negli ambiti consolidati A10 e A13, se il computo delle dotazioni pubbliche sia nel complesso soddisfatto.

Le norme tecniche ammettono la possibilità di monetizzare quote di standard a verde pubblico che siano inferiori a 100 mq. onde evitare eccessivi frazionamenti, specificando che l'impiego dei proventi derivanti dalle monetizzazioni *“dovranno essere riservati alla costituzione ed al mantenimento di dotazioni territoriali, nell'ambito del contesto urbano o della frazione relativi all'intervento”*.

Posto che si ritiene condivisibile l'obiettivo della non eccessiva frammentazione degli standard, si suggerisce all'Amministrazione Comunale di legare tale possibilità non solo ad una soglia dimensionale minima ma anche alla tipologia dell'intervento ed al contesto in cui essa si inserisce. In ogni caso si ritiene necessario che, a seguito della verifica del computo delle dotazioni pubbliche, sia definito in modo più puntuale l'impiego dei proventi derivanti dalla monetizzazione eliminando al contempo la possibilità di utilizzarli per la manutenzione delle dotazioni esistenti.

A5 Interventi in zona agricola

In generale si rileva che la disciplina delle zone agricole per l'insediamento delle nuove aziende è coerente con le disposizioni del PSC.

Tuttavia il RUE definisce gli obiettivi in conformità al PSC senza circoscrivere in modo cogente gli interventi e le condizioni per gli stessi, sulla base delle caratteristiche intrinseche dei sub ambiti rurali A-18d, A-18e ed A17.

Infatti si rileva che l'art. 3.21 definisce le funzioni ammesse nel territorio rurale legate alla nuova costruzione, prevedendo funzioni terziarie B10, B12 e B13, (pubblici esercizi, impianti sportivi scoperti ad uso privato se al servizio dell'abitazione, strutture di accoglienza per la fruizione delle aree protette), nonché l'“abitazione del personale di custodia” D4.2 oltre naturalmente ad altre funzioni più strettamente connesse all'attività agricola.

Ora posto che la funzione D4.2 “abitazione del personale di custodia” non è ammissibile per attività di lavorazione conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in quanto si configurano come nuove costruzioni in zona agricola strettamente legate all'attività aziendali e non possono delinarsi quali zone produttive sparse che necessitano di un abitazione del custode, le tipologie terziarie dovrebbero rappresentare esigenze particolari legate ad alcune limitate situazioni espressamente valutate, anche attraverso il ricorso ai Piani di Investimento in Azienda Agricola, sulla base della caratterizzazioni geomorfologiche, antropiche, ambientali dei siti in cui si vanno a collocare.

Per tali motivazioni è necessario che l'Amministrazione comunale verifichi le funzioni ammesse nel territorio rurale, conformandole in modo più preciso alle finalità proprie del territorio rurale in coerenza con quanto definito dalle norme del PSC.

Si rileva inoltre che l'art. 3.20 comma 5 delle norme del R.U.E. disciplina anche le procedure per i Piani di Investimento in Azienda Agricola (P.I.A.A.). Tale articolo demanda la procedura di approvazione secondo le modalità definite all'art. 5.7 dell'allegato 1, il quale allinea il procedimento di approvazione di tale Piano a quanto previsto per i P.U.A di iniziativa privata (deposito dei P.I.A.A. per 60 - approvazione posta in capo al Consiglio Comunale etc. etc.). In riferimento a ciò si ritiene necessario precisare che il Piano di Investimento in Azienda Agricola non rientra fra i Piani Urbanistici Attuativi di cui all'art. 31 della LR 20/00 e s.m.i. e non può neppure essere considerato come un Piano di Sviluppo Aziendale, in quanto strumento tuttora in essere solo per le Amministrazioni comunali dotate di strumentazione urbanistica approvata ai sensi della previgente L.R. 47/78 e s.m.i. (v. art. 41, comma 4, della L.R. 20/00).

Richiamato, inoltre, il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 29 della L.R. 20/2000 e s.m.i., ai sensi del quale il R.U.E. disciplina le trasformazioni nel territorio rurale attraverso intervento diretto, si ritiene che il Piano di Investimento in Azienda Agricola, già contemplato nella normativa di P.S.C. (art. 3.38, comma 7), abbia finalità ed oggetti diversi da quelli propri della pianificazione urbanistica attuativa, ragion per cui non può essere equiparato anche dal punto di vista procedurale a detti strumenti.

Si invita pertanto codesta Amministrazione Comunale a rivedere l'iter procedurale per il P.I.A.A. definito dall'art. 5.7 dell'allegato 1 delle Norme del R.U.E.

Infine l'art. 3.29 del R.U.E prevede la possibilità di insediamento di **serre fisse** solo negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico A18, tale possibilità nelle quantità (800 mq.) definite dallo stesso articolo di fatto contrasta con le disposizioni contenute nell'art. 3.32 delle norme del PSC che prevede per tali ambiti politiche atte a :

- sostenere e rafforzare l'identità territoriale, favorendo una più forte identificazione della azienda agricola e dello spazio rurale con i valori di positività, produttivi - ambientali - naturalistici - paesaggistici - tradizionali - culturali - storici - antropologici, espressi dal territorio e/o territori in cui la stessa è collocata;
- migliorare e potenziare le funzioni produttive, ecologiche, bioclimatiche e fruitivo - ricreative del sistema forestale e boschivo; conservare e/o ricostituire il patrimonio naturalistico con funzione di miglioramento della rete ecologica; riqualificare il paesaggio agrario anche mediante la protezione idrogeologica e promuovere l'uso ottimale delle risorse;
- sviluppare le potenzialità produttive e la multifunzionalità dell'azienda agricola e, più in generale, del territorio rurale secondo le specifiche caratteristiche territoriali anche in connessione alle politiche settoriali della programmazione economica e dello sviluppo locale integrato;
- riqualificare il patrimonio edilizio esistente di valore storico - culturale e testimoniale favorendo usi e spazi integrati e compatibili con le attività aziendali e coi contesti rurali.

Inoltre non è ammissibile la realizzazione dell'alloggio del custode definita al comma 3 del suddetto articolo in coerenza con quanto definito dalle norme del PSC.

E' necessario, pertanto, che l'Amministrazione Comunale rielabori le disposizione contenute all'art. 3.29 in quanto non pienamente compatibili con le disposizioni contenute all'art. 3.32 delle norme del PSC. Inoltre non è ammissibile la realizzazione dell'alloggio del custode definita al comma 3 del suddetto articolo in coerenza con quanto definito all'art. 3.32 comma 2 e 4 delle norme del PSC

A6 - Disciplina degli insediamenti ed infrastrutture sparsi del territorio rurale

Per il patrimonio edilizio esistente in zona agricola è stato condotto un censimento che definisce in modo particolare sia la consistenza edilizia dei manufatti esistenti in zona agricola che la classificazione tipologica degli stessi.

Sulla base delle tipologie degli edifici le schede definiscono le possibilità di intervento demandandole agli articoli normativi del RUE.

Mentre per gli edifici tipologicamente riconducibili alla residenza o ai servizi alla stessa sono definite una gamma di funzioni abbastanza vasta che va dal commercio al dettaglio, agli uffici, e ai pubblici esercizi, per quelle tipologie di immobili che non siano riconducibili alla residenza o ai servizi alla stessa (ad esempio ex fienili o piccoli allevamenti dismessi) non pare ammissibile nessuna rifunzionalizzazione se non una riconnessione alle attività agricole.

Tutto ciò pare non coerente con le finalità precisate al comma 2 dell'art. 3.43 delle norme del PSC ancorché le schede di censimento non riportino in modo esaustivo le condizioni per il recupero ed il

riuso che dovrebbero essere assunte sulla base delle analisi dei fattori oltre che tipologici anche legati a:

- idoneità funzionale e capacità dimensionale;
- contesto ambientale – paesaggistico - rurale;
- vincoli ambientali ed urbanistici;
- dotazioni di reti, infrastrutture viari e servizi;

Sulla base dell'analisi delle sopra descritte ogni scheda dovrebbe riportare in modo specifico la possibilità di rifunzionalizzazione degli edifici esistenti, nonché le condizioni dettagliate per il riuso degli stessi.

Qualora questi elementi non siano specificatamente dettagliati qualsiasi rifunzionalizzazione che non sia strettamente correlata alla residenza o riconnessa alle attività agricole non pare ammissibile.

Per tali motivazioni e' necessario che l'Amministrazione Comunale precisi in modo dettagliato ed esaustivo le possibilità di rifunzionalizzazione degli edifici esistenti in zona agricola con l'integrazione delle schede di censimento dei fattori sopra evidenziati e le relative condizioni per il riuso, ovvero definisca in modo chiaro ed inequivocabile il riuso esclusivamente residenziale per le tipologie riconducibili a tale funzione e la rifunzionalizzazione strettamente connessa agli usi agricoli per tutte le altre.

A7 - Riqualificazione del comparto zootecnico

All'art. 3.25, il RUE elabora la disciplina per gli allevamenti zootecnici intensivi proponendo il divieto di insediamento di nuovi allevamenti e modulando l'ampliamento di quelli esistenti in coerenza e conformità a quanto indicato dal PSC in coerenza allo stesso PTCP (art. 11, comma 5): il RUE all'art. 3.19 individua ed elenca gli insediamenti zootecnici esistenti negli ambiti incompatibili con uno specifico rimando sia alla scheda di rilevamento sia all'art. 3.37 "interventi di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica"; quest'ultimo articolo al 2 comma recita: *"nelle schede ERr sono individuati gli edifici specialistici (capannoni appartenenti agli insediamenti zootecnici elencati nel precedente art. 3.19) incongrui per funzione perché localizzati in ambiti di fragilità interventi di demolizione degli edifici incongrui, per i quali è prevista la ricostruzione all'interno della medesima corte rurale. I parametri dimensionali definiti seguendo il metodo di calcolo indicato nelle precedenti tabelle 4 dell'art. 3.1 sono riportati nelle rispettive schede"*; al 5 comma precisa che: *"la realizzazione degli interventi è comunque subordinata all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e servizi necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale dei medesimi"*. Alla luce di quanto evidenziato è necessario che l'Amministrazione Comunale integri la normativa per gli interventi di delocalizzazione del comparto zootecnico definendo per ogni singolo caso le valutazioni e le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale descritte al sopra citato comma 5, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 3.38 comma 3 delle norme del PSC.

A8 Aree per la lavorazione della Pietra

Nelle tavole denominate **"Disciplina del territorio urbano"** sono raffigurate le aree dell'ambito estrattivo del Para, già identificate nel Piano Intercomunale delle Attività Estrattive vigente per il comune di Verghereto, in conformità con i criteri di cui all'art. 7 delle norme del Piano Infraregionale delle Attività estrattive approvato con Deliberazione C.P. n. 12509/22 del 19/02/2004, suddivise in:

- in aree per la lavorazione della pietra da riqualificare,
- aree per la lavorazione della pietra da adeguare,
- aree per la lavorazione della pietra da completare,
- aree di nuovo insediamento.

Si precisa che nel Piano strutturale sono identificate quali "*Territorio pianificato non compreso negli ambiti consolidati*" quelle di nuovo insediamento in località Trecavoli, nonché quella a Poggio Sorbeto identificata con la lettera a) nelle tavole del RUE.

Ai sensi del combinato disposto di cui al comma 8 ed ai commi 4 e 5 dell'art. 5.2 – Norme transitorie del PSC, l'attuazione di tali zone è assoggettata alle disposizioni del PRG previgente e vincolate a decadenza se non attuate entro la scadenza del primo POC, con le precisazioni e specifiche già descritte al soprastante punto A3;

Le altre aree evidenziate nelle tavole del RUE non rientrano fra i casi sopra menzionati, tantomeno risultano come aree consolidate nel PSC e pertanto si ritiene che se trattasi di aree individuate all'interno dell'Ambito estrattivo del Para così come definito dalla delibera di C.P. n. 40269/174 del 05/11/1998, le stesse dovrebbero essere regolamentate fra le attività esistenti in zona agricola.

Il Piano Intercomunale delle Attività Estrattive vigente per il comune di Verghereto, all'art. 5 precisa che le aree adibite alla lavorazione della Pietra come sopra identificate, sono finalizzate alla lavorazione della PIETRA SERENA LOCALE pertanto è consentito il prosieguo delle attività e solo l'idoneità a tali scopi, in quanto concorrono alla valorizzazione del territorio locale.

Ciò premesso **si ritiene necessario che tale disciplina meriti uno specifico e particolare sviluppo all'interno del RUE, dotato di apposita cartografia e normativa nel rispetto dei seguenti criteri:**

- le aree già individuate come "*Territorio pianificato non compreso negli ambiti consolidati*" (Trecavoli e Poggio Sorbeto) dovranno essere disciplinate sulla base del combinato disposto di cui comma 8 ed ai commi 4 e 5 dell'art. 5.2 – Norme transitorie del PSC nel rispetto di quanto prescritto al precedente punto A3;
- le altre aree dovranno essere appositamente censite quali attività esistenti in zona agricola e regolamentate sulla base delle effettive necessità della Lavorazione della Pietra Serena Locale;
- l'eventuale riqualificazione dei fabbricati esistenti dovrà prevedere un apposito studio di inserimento paesaggistico;
- il censimento degli impianti esistenti dovrà comunque prevedere anche tutte le misure di mitigazione ambientale e mitigazione degli impatti sul suolo;
- dovranno essere precisate anche le operazioni di demolizione dei manufatti esistenti e/o una loro eventuale rifunzionalizzazione ad usi strettamente connessi all'agricoltura;

A9– Apparato normativo

In via generale è necessaria una revisione sistematica delle Norme per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 50 della L.R. 15/2013;

Si segnalano di seguito alcune incongruenze, imprecisioni riscontrate nell'apparato normativo che l'Amministrazione Comunale dovrà necessariamente rettificare:

- **Art. 4.10 – Tabella Dotazioni Parcheggi Pubblici e Privati** – Si osserva che, in tutti i casi di funzioni previste, i parcheggi pertinenziali Pr1, sono parametrati alla SUL e quantificati in 10 mq/33 mq. di SUL. Mentre ciò può ritenersi sostanzialmente corretto in caso di destinazioni residenziali per le quali, di norma, l'altezza media è pari a 3 mt, viceversa per l'edilizia specialistica (terziaria e produttiva), di norma avente altezza maggiore, potrebbe non garantire il pieno rispetto del parametro di legge fissato in 1mq/10mc. (L. 122/89). **Si invita il Comune a verificare la tabella elaborata.**
- **Art. 4.17 Infrastrutture Stradali** nella tabella relativa alle distanze di rispetto per le costruzioni o ricostruzioni si rileva una discordanza fra le distanze minime applicabili nei centri abitati. All'interno di questi ultimi infatti si applica la metà delle stesse fasce così come definito dal nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, **pertanto per le strade extraurbane ancorché ricadenti all'interno dei centri storici si possono applicare una fascia di rispetto stradale minima pari a 15 mt..**

Nello stesso articolo normativo si riportano al comma 2 le distanze minime per i muri di cinta. **Occorre specificare che gli stessi ai sensi del codice civile non devono conformarsi quali costruzioni poiché queste ultime dovranno rispettare le distanze previste al comma precedente;**

B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Come introdotto in merito agli adempimenti procedurali, il ricorso alla procedura di cui all'art. 34 per l'approvazione del RUE qualora contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, comporta la necessità di tener conto delle valutazioni ambientali. Lo svolgimento di tale attività è richiesto dalla L.R. 20/2000 per assicurare che le scelte circa gli usi e i processi di trasformazione del suolo risultino sostanzialmente coerenti con il PSC sotto il profilo ambientale, insediativo e funzionale. Essendo il RUE, per il rispettivo ambito di competenza, strumento interpretativo – applicativo dei contenuti di pianificazione e di sostenibilità già definiti dal PSC, la valutazione di sostenibilità ambientale, recependo gli esiti della valutazione del PSC, deve fondamentalmente assicurare non tanto la sostenibilità delle scelte pianificatorie e dei più rilevanti assetti di aree e/o opere (operabile in seno ad un PSC e ad un POC) quanto la rispondenza dei contenuti di variante alla VALSAT del PSC. Così si muove, speditivamente, la valutazione ambientale in seno al presente RUE: in continuità e coerenza con il processo di VAS-VALSAT del PSC, la VAS-VALSAT del RUE valuta che le scelte operate siano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile, secondo quanto definito dal PSC.

Atteso che l'Amministrazione comunale, come previsto all'art. 5 comma 7 lett. b), ha trasmesso a questa Amministrazione provinciale copia delle **53 osservazioni** pervenute di cui una fuori termine, relative al RUE in oggetto, con nota acquisita in data 10/02/2014 al prot. Prov. n. 13640 di pari data;

Dall'analisi delle tematiche rinvenibili in tali osservazioni pervenute, esse possono, nel complesso, essere ricondotte ad istanze di correzione e inserimento di modifiche o rettifiche dello strumento urbanistico, che non apportano ulteriori elementi conoscitivi determinanti ai fini della valutazione di sostenibilità ambientale e la cui decisione in merito è in capo all'Amministrazione comunale.

Entrando, nel merito delle analisi contenute nella documentazione presentata, si evidenzia quanto segue:

- tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati nonché delle osservazioni pervenute, si ritengono, fatte alcune necessarie precisazioni, in linea generale condivisibili le valutazioni conclusive che portano l'Amministrazione Comunale a non ravvisare nel complesso impatti significativi sull'ambiente prodotti dalla Variante urbanistica.
- si ritengono altresì condivisibili, le osservazioni effettuate da ARPA e AUSL (prot. prov. le n. 133149 del 28.10.2013) **che dovranno essere opportunamente considerate dal Comune, nella formulazione definitiva del RUE, al fine di cogliere quegli eventuali ed ulteriori elementi che consentano di elevare il livello di sostenibilità delle previsioni.**

Ne consegue, di poter esprimere, in relazione ai contenuti del RUE, una valutazione ambientale nel complesso positiva alle seguenti condizioni:

- B1)** Posto che come sopra specificato il Comune potrà effettuare incrementi insediativi all'interno dell'ambito consolidato A10 e A13, solo a fronte di una verifica delle dotazioni pubbliche presenti, ovvero della presenza di adeguati spazi per il reperimento delle stesse (fatte salve limitazioni derivanti da altri fattori), si ritiene necessario che le schede delle "Aree di riqualificazione diffusa" di cui all'art. 3.14.1 siano intergrate con le necessarie condizioni all'intervento, in particolare andranno verificate l'accessibilità, la presenza delle reti infrastrutturali e definite tutte le condizioni principali per un corretto inserimento paesaggistico.
- B2)** Impianti di distribuzione carburanti (Art. 4.18) – Dato l'impatto visivo di tali insediamenti è opportuno che in caso di loro collocazione in territorio rurale, ancorché nella fasce di rispetto stradale, che il progetto preveda particolari accorgimenti di inserimento e di mitigazione (quinte arboree, spazi piantumati, etc.).
- B3)** In riferimento alle osservazioni nn. 2, 4, 5, 6, 12, che richiedono di ammettere a possibilità di derogare le fasce di rispetto stradale nei centri urbani per i pubblici esercizi, tale facoltà si ritiene in contrasto con la legislazione vigente;
- B4)** In riferimento alle richieste di incremento insediativo del territorio agricolo si richiamano i principi già sopra espressi in relazione alla ricognizione del patrimonio sparso, validi anche in merito alla sostenibilità, precisando che:
- è incompatibile in territorio agricolo l'insediamento di nuove funzioni residenziali e produttive extragricole se non attraverso il recupero dell'esistente in base alla originaria tipologia, alle condizioni già definite dalla normativa urbanistica, dal RUE e dai principi ulteriori sopra espressi;
 - per funzioni extragricole, purchè strettamente compatibili con l'insediamento esistente e gli obiettivi definiti per l'ambito rurale ed i suoi sub ambiti, potranno essere ammesse modeste e puntuali quote integrative per servizi e/o attrezzature legate a specifiche esigenze/attività, non soddisfacenti col solo patrimonio edilizio esistente.
- B5)** In riferimento alla osservazione n. 28 che richiede precisazioni in merito all'applicabilità della norme, si ritiene necessario che l'Amministrazione comunale integri la normativa tecnica dei Sub-Ambiti del RUE sulla base delle effettive possibilità di realizzazione degli interventi anche in presenza di elementi vincolanti quali gli abitati dichiarati da consolidare.
- B6)** In riferimento alla osservazione n. 35 si ritiene necessario precisare che ulteriori incrementi della capacità produttive degli allevamenti esistenti di fatto si conformano come una variante al PSC che comporta variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in quanto le quantificazioni massime stabilite dal RUE sono quelle conformi al Piano Provinciale;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della valutazione di sostenibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Responsabile di Posizione Organizzativa Pianificazione territoriale, Ing. Simona Savini, in merito alla regolarità tecnica della proposta, e dal Dirigente del Servizio Bilancio Finanze e Provveditorato, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1. Di formulare ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4-bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. le riserve così come espresse nella soprastante parte A);**
- 2. Di esprimere una valutazione ambientale favorevole ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., alle condizioni e precisazioni formulate nella soprastante parte B).**
- 3. Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Verghereto per il seguito di competenza.**

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Verghereto.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Delibera prot. n. 23937 del 05/03/14)

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 03/03/2014

IL DIRIGENTE/
TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

.....
Simone

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 11/3/14

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

.....
[Signature]

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

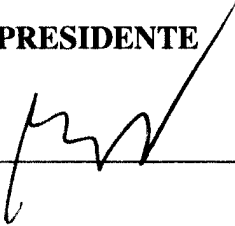
Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

.....

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

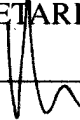




PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 12 MAR. 2014 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE



